

## **SU RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO**

### **(Osservazioni e Proposte di alcune riviste giuslavoristiche)**

**1.** E' indiscussa l'esigenza di razionalizzazione e semplificazione della legislazione del lavoro espressa dal Governo. Tuttavia il d.d.l. 1428 ("*Misure in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione*"), non ancora approvato e oggi all'attenzione generale del paese per la sua enorme portata ed ampiezza, merita un serio ripensamento. Consapevoli delle potenzialità (e dei rischi) racchiuse nel citato d.d.l., le Riviste "**Diritti Lavori Mercati**", "**Lavoro e Diritto**", "**Rivista Giuridica del Lavoro**" – accreditate nel sistema internazionale della ricerca scientifica in diritto del lavoro e sicurezza sociale – ritengono doveroso segnalare alcuni punti critici del disegno di legge delega in discussione, a cominciare dalla sua genericità/incostituzionalità, e dare nel contempo talune indicazioni tecniche su metodo e contenuti di tale difficile e delicato processo.

**2.** Questi gli aspetti salienti che appaiono poco coerenti coi propositi del legislatore: **a)** nella semplificazione "amministrativo-gestionale" è eccessiva la rilevanza del profilo quantitativo, mentre nulla si dice dell'essenziale profilo qualitativo; **b)** generica, e probabilmente incostituzionale, è la disposizione (art. 3, c. 2, lett. *b*) sulla "eliminazione e semplificazione ... delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi"; **c)** generico e incompleto è l'art. 3, c. 2, lett. *c*) sulla "revisione del regime delle sanzioni", perché l'intervento è asistemico e prescinde dalla natura dei diritti, fermi restando gli impegni europei; **d)** tra i principi della delega *ex* art. 3, manca la salvaguardia degli adempimenti documentali contro il lavoro nero e per l'emersione del sommerso; **e)** il riordino dei contratti di lavoro si basa su un'indefinita, nonché eventuale, "semplificazione delle ... tipologie contrattuali"; **f)** è impossibile introdurre un "contratto a tutele crescenti" (art. 4, lett. *b*) senza un attento coordinamento tra "semplificazione" e "razionalizzazione" del diritto del lavoro; **g)** la locuzione "tipologia contrattuale" dell'art. 4 lega il riordino alla sola "resa quantitativa", laddove la definizione del "tipo" di contratto di lavoro ha valenza costituzionale e vincola sempre il legislatore.

**3.** I limiti evidenziati forniscono indicazioni su metodo e contenuti di un processo di semplificazione che, per la sua portata, impone di affrontare, *ictu oculi*, le seguenti questioni di base: **a)** la via di semplificare tramite legge delega richiede una formulazione rigorosa di principi e criteri, impossibile senza un'idea chiara e precisa dell'intero percorso regolativo successivo e dei nessi tra le diverse fonti legislative in un ordinamento multilivello; **b)** la semplificazione (e/o riordino) del diritto del lavoro non può prescindere dal ruolo costituzionale delle parti sociali senza intaccare gravemente la Costituzione formale (*ex* artt. 39, 40 e 46 Cost.) e materiale scaturita dalle prassi delle relazioni industriali, rafforzate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché da altri *Bill of Rights* internazionali; **c)** pietra angolare di una risistemazione legislativa è la definizione di "lavoratore subordinato", da aggiornare alla luce dei mutamenti delle figure soggettive e dei contesti economico-organizzativi del *lavoro prestato con implicazione essenzialmente personale*; **d)** poiché le modifiche del lavoro privato si ripercuotono sul lavoro pubblico "privatizzato", occorre raccordare l'attività legislativa delegata ai diversi provvedimenti *in itinere* per il pubblico impiego; **e)** necessario legare la disciplina dei contratti e rapporti di lavoro con la disciplina della sicurezza sociale; **f)** le specifiche disposizioni del d.d.l. 1428 su ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive appaiono non sapientemente raccordate con le regole e le procedure degli istituti di previdenza e assistenza sociale in una prospettiva di sviluppo di un sistema di *security* moderno e dinamico; **g)** sul c. d. "licenziamento economico", se inserito nella delega, le scelte vanno prefigurate con chiarezza e rigore tecnico, se si vuole evitare sia l'aumento del contenzioso, sia l'arretramento della tutela che l'ordinamento intende garantire.

**4.** Queste prime riflessioni vogliono essere una piattaforma di idee, sulla quale le Riviste intendono dialogare sia con i responsabili istituzionali, politici e sindacali, sia con gli studiosi, i giudici e gli operatori del diritto del lavoro. Per l'obiettivo di semplificare la disciplina e ridurre il contenzioso del lavoro, una legge delega di straordinaria portata deve essere frutto di un approfondito dibattito tecnico, aperto alla comunità scientifica e con il coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni cui sono attribuite rilevanti funzioni in materia di lavoro. A tale dibattito direttori e redattori delle Riviste medesime intendono dare impulso e contributo, in vista di una fruttuosa collaborazione tra tecnica giuridica e politica legislativa.